

**CHIARIMENTI N. 2 AI QUESITI PERVENUTI
A TUTTO IL 13 NOVEMBRE 2024**

QUESITO 6 - (comunicazione n. 32997 del 06/11/2024 n. 241850 prot.)

Domanda

La presente per richiedere il chiarimento dei seguenti quesiti:

-In riferimento al limite di aggiudicazione, si chiede di chiarire se esso si applica o meno a eventuali società tutte facenti parti dello stesso gruppo societario.

-In riferimento alla griglia di valutazione dell'offerta tecnica, si chiede di specificare come mai non risultino indicati i punteggi dei sottocriteri per i quali viene indicato soltanto il punteggio massimo, in considerazione della modalità di assegnazione dei punteggi descritta nel disciplinare, secondo il quale verrà assegnato un giudizio sintetico in funzione di ogni sotto-criterio e come previsto dall'art.108 comma 7 <<I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.>>

-Se una ditta chiamata A partecipa in un lotto come ATI e in altri lotti come ditta singola è considerata sempre come stesso concorrente?

-In merito all'articolo 10 del Disciplinare di gara si chiede di voler specificare, in merito all'esclusione nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, se tale criterio è valido per il concorrente che partecipa alla gara singola per ogni lotto o per gara che comprende tutti e 4 i lotti.

Ad esempio nel caso in cui la società A partecipante al lotto 1 sia socia della società B che sua volta partecipa a lotto 2, le due società subiscono l'esclusione?

-In riferimento al lotto 2, l'elenco del personale riporta la seguente dicitura: Sono stati indicati gli anni di anzianità dalla data di assunzione con Cosmopol Vigilanza srl, ma l'anzianità nel settore nella Vigilanza privata è oltre ventennale in quanto trattasi di personale (dal nr 1 al nr 6) assunto per cambio di appalto e che già prestava servizio nel medesimo appalto.

Essendo assunti da cambio di appalto precedente con tale inquadramento cosa bisogna considerare ai fine della redazione dell'offerta economica? Si invita pertanto a fornire elenco del personale con inquadramento e scatti di anzianità attualmente in vigore da considerare per l'offerta economica ed assorbimento del personale.

Risposta

Si rimanda allo specifico elaborato aggiornato e pubblicato a parte.

QUESITO 7 - (comunicazione n. 33054 del 08/11/2024 n. 24267 prot.)

Domanda

1) Nel caso di partecipazione a più Lotti nella medesima forma è possibile presentare un'unica busta amministrativa e tante buste tecniche ed economiche quanti sono i Lotti ai quali si intende partecipare?

2) Si chiede se, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria può essere ridotta oltre che del 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso gli immobili in uso alla Giunta Regionale della Basilicata siti nei comuni di Potenza, Roma, Matera, Lagonegro, Senise, Villa D'Agri di Marsicovetere, Melfi, Policoro, Complesso Monastico di Santa Maria D'Orsoleo di Sant'Arcangelo e Villa Nitti in Maratea e presso gli uffici di Matera del Consiglio Regionale di Basilicata
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 13/11/2024

UNI CEI ISO 9000 o del 50% nel caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese, anche dell'ulteriore 20 per cento, nel caso in cui l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del vigente Codice degli appalti. Quest'ultima riduzione non è esplicitamente indicata nel disciplinare di gara;

3) Si chiede cortesemente di verificare la sezione economica della piattaforma e-procurement. Allo stato tecnicamente è richiesto obbligatoriamente l'inserimento dell'allegato F per tutti i Lotti anche se si partecipa ad un solo lotto;

4) Con riferimento al requisito di capacità tecnica professionale si chiede se 75% dell'importo posto a base d'asta è riferito alla base d'asta di 36 mesi?

Risposta

- 1) **Come si rileva dal Disciplinare di gara e dai format della documentazione di gara pubblicati, la documentazione amministrativa deve essere inserita tutta nella busta A, indipendentemente dal numero di lotti per i quali si intende presentare offerta.**
- 2) **Si è possibile applicare la ulteriore riduzione del 20% nei casi previsti dalla vigente normativa.**
- 3) **Il problema tecnico segnalato è stato risolto. L'inserimento dell'allegato F sarà limitato ai soli lotti per i quali si presenta offerta.**
- 4) **Si.**

QUESITO 8 - (comunicazione n. 33066 del 08/11/2024 n. 244583 prot.)

Domanda

-in ordine al lotto 1, è prevista l'esecuzione dei servizi presso le sedi di Potenza e la sede di rappresentanza di Roma;

-per la sede di rappresentanza di Roma, è prevista la esecuzione del servizio di videosorveglianza/televigilanza con telecamere;

-rispetto all'articolazione globale dei servizi, è prevista l'esecuzione di tale tipologia di servizio per la sede di rappresentanza di Roma (rif. pagina 16 del capitolato); servizio, peraltro, estremamente residuale rispetto alla base d'asta e ai servizi appaltati;

-nel disciplinare, relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, è indicato quanto segue: possesso della licenza di istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza del 18/6/1931 n. 773 e del R.D. 6/5/1940 n. 635 così come modificato dal D.P.R. 4/8/2008 n. 153 e s.m.i. e dal D.M. Interno 1/12/2010 n. 269 come modificato ed integrato dal D.M. Interno 25/2/2015 n. 56, rilasciata dalla Autorità competente, classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, gestione degli interventi su allarme) e ambito territoriale adeguato rispetto al territorio interessato dal servizio. Saranno ammessi anche gli operatori economici che diano prova di aver avviato la pratica di rinnovo delle suddette licenze e/o della procedura di notifica per l'estensione territoriale della stessa. All'atto dell'aggiudicazione l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso della licenza per l'ambito territoriale interessato dal servizio in appalto presupponendo, dunque, anche il possesso della licenza anche per il comune di Roma.

-nel disciplinare, relativamente al subappalto, è riportato quanto segue:

Art. 15 Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo per ogni lotto per il quale concorre. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto purché:

- a) il subappaltatore, relativamente al servizio da effettuare, sia adeguatamente qualificato;
- b) il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione previsti dal Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate i servizi e/o parti di servizi che si intende subappaltare.

-sempre nel disciplinare di gara, all'art 14, è previsto quanto segue:

[] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di requisiti solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tali requisiti sono richiesti. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. []

-il requisito del possesso della indicata licenza prefettizia è ritenuto requisito di capacità tecnica e professionale, quindi, sottratto dal divieto di avvalimento di cui al citato art.14;

Tanto premesso

Si chiede

Se sia consentita la partecipazione di un operatore economico, privo della licenza prefettizia ex art 134 TULPS per la sede di Roma, che assicuri l'esecuzione totale del predetto servizio con altro istituto in possesso della licenza prefettizia ex art 134 TULPS:

- a) attraverso l'istituto di cui allo articolo 14 del disciplinare, cioè attraverso l'avvalimento;

O, in alternativa

- b) attraverso il subappalto, necessario per l'esecuzione dell'indicato servizio di videosorveglianza presso la sede di Roma, sempre ad altro istituto di vigilanza in possesso di licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.

Risposta

E' consentita la partecipazione alla gara in entrambe le modalità sopra indicate. Ovviamente sia che si opti per l'avvalimento che per il subappalto qualificante, occorrerà esibire la relativa documentazione dell'ausiliaria o del subappaltatore.

QUESITO 9 - (comunicazione n. 33074 del 11/11/2024 n. 245253 prot.)

Domanda

Nel caso in cui un'impresa è in possesso di certificazione WHITE LIST le dichiarazioni richieste al punto 6 dell'ELABORATO I - DICHIARAZIONE ANTIMAFIA, relative ai soli familiari conviventi, possono essere sostituite dalla certificazione White List in vigore. (in copia conforme)?

Risposta

Si

QUESITO 10 - (comunicazione n. 33087 del 11/11/2024 n. 245851 prot.)

Domanda

- 1) Si chiede di confermare se i costi relativi alla connettività degli impianti di videosorveglianza siano a carico della Regione Basilicata.
- 2) Si chiede di chiarire se la tecnologia attualmente installata (telecamere, ecc.) sia di proprietà della Regione Basilicata e, in tal caso, se tale dotazione rimarrà in loco al subentro del nuovo appaltatore, oppure se sia di proprietà del fornitore uscente e pertanto soggetta a disinstallazione al termine dell'attuale contratto.
- 3) Al fine di formulare un'offerta tecnica coerente con gli attuali impianti tecnologici, si richiede l'elenco dettagliato degli apparati attualmente installati presso le sedi di Regione Basilicata.

Risposta

- 1) **Le connettività interna degli impianti di videosorveglianza sono a carico della Regione.**
- 2) **Le telecamere sono di proprietà della Regione**
- 3) **Si rimanda alla relazione tecnica illustrativa presente all'interno della documentazione progettuale lotti 1-2-3 pubblicata sul sito**

QUESITO 11 - (comunicazione n. 33088 del 11/11/2024 n. 245852 prot.)

Domanda

In riferimento alla richiesta riportata all'Art.5 - Modalità di svolgimento del servizio del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di tutti i lotti, che specifica: "La centrale operativa deve essere ubicata in un comune ricadente nel lotto in cui devono essere svolti i servizi", desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune considerazioni sulla base delle disposizioni del Decreto Ministeriale 1° dicembre 2010, n. 269. Secondo il DM 269/2010, il legislatore ha previsto una regolamentazione delle sedi operative delle società di vigilanza privata che garantisce l'adeguatezza dei servizi senza imporre un vincolo di ubicazione della centrale operativa nel comune specifico di erogazione. In particolare:

L'articolo 3 del DM 269/2010, come integrato dall'Allegato C, stabilisce che un istituto di vigilanza deve predisporre punti operativi attrezzati per ogni area funzionale distante oltre 100 km in linea d'aria dalla sede principale o da un altro punto operativo esistente. Tale disposizione si propone di garantire il supporto logistico e la sicurezza operativa del personale impiegato, mantenendo però flessibilità nella collocazione della centrale operativa all'interno del raggio stabilito.

La normativa non impone la presenza di una centrale operativa nel comune specifico di erogazione dei servizi, purché venga garantita un'adeguata copertura operativa entro i limiti di distanza fissati, che si ritengono idonei a garantire efficacia ed efficienza del servizio.

*Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi
di vigilanza presso gli immobili in uso alla Giunta Regionale della Basilicata siti nei comuni di
Potenza, Roma, Matera, Lagonegro, Senise, Villa D'Agri di Marsicovetere, Melfi, Policoro,
Complesso Monastico di Santa Maria D'Orsoleo di Sant'Arcangelo e Villa Nitti in
Maratea e presso gli uffici di Matera del Consiglio Regionale di Basilicata
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 13/11/2024*

Alla luce di quanto sopra, la richiesta del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale appare in contrasto con la normativa vigente, introducendo un vincolo più restrittivo rispetto a quanto richiesto dalla legge. Pertanto, si richiede un chiarimento sull'esigenza di tale specifica, che potrebbe limitare in modo non giustificato la partecipazione alla gara senza incrementare il livello di sicurezza operativa previsto dal DM 269/2010.

Risposta

Quanto riportato all'art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale deve considerarsi mero refuso posto che, in relazione alla gara di cui trattasi, si applicano le norme previste dal D.M. 1/12/2010 n. 269.

QUESITO 12 - (comunicazione n. 33091 del 12/11/2024 n. 246592 prot.)

Domanda

Si chiede di conoscere se gli assegni ad personam, per il personale delle ditte uscenti, siano da computare mensilmente.

Risposta

Si

QUESITO 13 - (comunicazione n. 33119 del 13/11/2024 n. 247469 prot.)

Domanda

Con riferimento alla gara in oggetto, stante la complessità della stessa con la presente siamo a chiedere cortesemente la concessione di una congrua proroga dei termini di scadenza in modo da presentare un'offerta la più mirata ed attendibile possibile.

Risposta

La richiesta non è accoglibile in quanto non sussiste alcuna delle condizioni stabilite dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, per cui NON si concede rinvio sui termini di presentazione delle offerte.